

SCHEMA DI CONVENZIONE



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
(Città metropolitana di Roma Capitale)

CAPOFILA DEL SOVRAMBITO RM 6.2 + RM 6.5

Comuni di: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Velletri e Lariano

CONVENZIONE – CO-PROGETTAZIONE e CO-GESTIONE del centro anti violenza del Sovrambito RM 6.2 + RM 6.5 di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 400 del 27/07/2023.

TRA

Il Comune di Albano Laziale con sede legale in Piazza della Costituente n. 1- Albano Laziale (R;) CF: 82011210588, in qualità di Comune capofila del Sovrambito territoriale costituito dai Distretti RM 6.2 (Comuni di: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi) + RM 6.5 (Comuni di Velletri e Lariano), Piazza Costituente, n. 1 – 00041 Albano Laziale, rappresentato da Simona Polizzano, domiciliato ai fini della presente Convenzione, presso il Comune di Albano Laziale (RM) in qualità di Dirigente del Settore III del Comune di Albano Laziale

in qualità di **Partner Capofila del Partenariato**

E

L'Associazione/Organizzazione _____rappresentato da _____

Per la realizzazione del progetto "Centro Antiviolenza del Sovrambito RM6.2 + RM6.5"

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

- a) Articolo 118 comma 4 della Costituzione che introduce il principio di sussidiarietà orizzontale, affermando che *“Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- b) Legge 8 novembre 1991, n. 381 *“Disciplina delle cooperative sociali”*;
- c) Legge regionale 27 Giugno 1996, n. 24 *“Disciplina delle cooperative sociali”*;
- d) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- e) Articolo 5 della legge 328/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che dispone che, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli Enti locali, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa ed il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- f) Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare l'art. 119 che disciplina la possibilità per gli enti locali di stipulare gli accordi di collaborazione, con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- g) DPCM del 30 marzo 2001, *Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328*;
- h) Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 *“Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi agli enti del Terzo settore e alle cooperative sociali”*;
- i) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- j) L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”*.
- k) Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 recante *“Il codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n. 106*;
- l) Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state approvate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Con la presente Convenzione le parti firmatarie si impegnano alla co-progettazione e co— gestione del Centro Antiviolenza del sovrambito Rm6.2+RM6.5 (CAV), sito ad Ariccia (RM) presso la Palazzina denominata Villa Salus sita in Via delle Cerquette n.2, con ingresso eventuale anche da Via A. Chigi n. 48, nei locali messi a disposizione dalla Asl Roma 6. Il presente atto disciplina le attività di interesse comune e le modalità di reciproca collaborazione finalizzate alla realizzazione del progetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ASSETTO ORGANIZZATIVO: IMPEGNI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

ARTICOLO 3 IMPEGNI e OBBLIGHI DELLE PARTI

Con la presente Convenzione, le Parti intendono formalizzare gli impegni reciproci e disciplinare i singoli ruoli e obblighi e gettare le solide basi per la realizzazione del progetto.

La realizzazione del progetto "Centro Antiviolenza" avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari (enti capofila e partner), che agiscono congiuntamente per l'attuazione del progetto.

In particolare, le Parti si impegnano a:

- a) leggere, approvare e validare la presente Convenzione;
- b) realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del Progetto, parte integrante della presente Convenzione;
- c) osservare i Principi di Buon Partenariato;
- d) collaborare e partecipare attivamente alla realizzazione e attuazione del progetto.

Individuazione del Partner Capofila

Le Parti individuano quale Partner Capofila del Partenariato, il Comune di Albano Laziale, per la realizzazione del progetto, assumendo, in quanto tale, compiti di coordinamento e di attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi.

Impegni e obblighi dei Partner

Ciascun Partner, ivi compreso il Capofila, è responsabile della realizzazione delle attività del Progetto, secondo quanto espresso dettagliatamente di seguito.

Sovrambito Rm6.2+RM6.5 – capofila Comune di Albano Laziale:

- coordinamento amministrativo del progetto;
- monitoraggio in *itinere* il rispetto degli impegni assunti dai partner;
- messa a disposizione dei locali per la realizzazione del progetto;
- Collaborazione nella definizione di percorsi assistenziali, fornendo la professionalità degli Assistenti sociali e di altri operatori in base alle necessità e ai progetti che dovranno realizzarsi;
- Collaborazione per l'attivazione forme di partecipazione delle diverse realtà coinvolte e/o coinvolgibili;
- Favorire l'invio di persone vittime di violenza;
- Indicazione di un referente al fine di garantire il miglior rapporto possibile tra i progetti effettuati dal Servizio sociale e quelli dall'Associazione/Organizzazione.

Impegni e obblighi dell'Associazione/Organizzazione

- Il Soggetto gestore s'impegna a realizzare il progetto finanziato nel rispetto dei termini e con le modalità descritte nella co-progettazione. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata al Sovrambito Rm6.2+RM6.5 e da quest'ultimo autorizzata;

- Individuare un coordinatore del Progetto referente per l'attività di co-progettazione effettuata con il Servizio sociale del Comune, nonché per le periodiche attività di monitoraggio e verifica del Progetto;
- Garantire al personale inserito la copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e assicurazione per la Responsabilità Civile secondo quanto stabilito dall'art. 4 legge 266/1991;
- Produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate secondo le modalità stabilite dalla DGR 869/2019 e dalle disposizioni regionali.

Il tavolo di co-progettazione monitorerà, con cadenza periodica l'andamento del progetto approvato e finanziato, le sue attività e i risultati raggiunti con adeguate valutazioni.

Il gruppo esprime inoltre indicazioni e raccomandazioni in merito all'attuazione del progetto ed alle metodologie adottate.

Agli incontri potranno essere invitati altri partecipanti, in rappresentanza di altri enti e organizzazioni, in relazione a questioni che presentino aspetti di loro specifico interesse.

Tutte le iniziative e le attività volte alla promozione, informazione e sensibilizzazione in merito a quanto previsto dalla presente Convenzione, dovranno riportare i loghi delle Parti.

ARTICOLO 4 DURATA COSTI E RISORSE

Le Azioni progettuali, di durata di 12 mesi dall'avvio, saranno sostenute tramite le risorse regionali e le risorse che l'Associazione/Organizzazione impegnano per la realizzazione del progetto, che vincolano i medesimi all'adempimento degli obblighi finanziari per ciascuno previsti.

E' facoltà dell'amministrazione procedere alla ripetizione dell'intervento per ulteriori 12 mesi.

ARTICOLO 5 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Albano Laziale, capofila del Sovrambito Rom6.2+Rm6.5, si impegna a erogare il contributo, finanziato con fondi regionali, con le seguenti modalità:

- Acconto pari al 30% delle risorse disponibili, per l'avvio del progetto;
- Successive tranche previa specifica richiesta da parte dell'Ente gestore, e presentazione di rendiconto parziale delle spese sostenute;
- Saldo previa rendicontazione totale delle spese sostenute, sia per l'importo coperto dal contributo del sovrambito che per la quota di compartecipazione.

La rendicontazione delle attività avviene attraverso la trasmissione all'Ente Promotore della domanda di rimborso, (corredata dalla documentazione prevista dall'art 6.3 delle linee guida di cui alla DGR 869/2019) e la presentazione a conclusione dell'intervento del rendiconto finale delle spese sostenute.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data comunicata di fine delle attività. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all'approvazione dell'Ente Promotore. E' fatto obbligo di conservare gli originali dei documenti presentati, presso la sede legale del soggetto attuatore, per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato per la riconducibilità delle spese.

SPESE AMMESSE AL RIMBORSO

Il rimborso dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per la realizzazione delle attività oggetto del presente avviso pubblico.

Ai sensi della DGR 869/2019 un costo per essere considerato "ammissibile" è:

Pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, ad operazioni ammissibili ossia ad attività previste per l'erogazione dei servizi dei CAV e/o CR;

- effettivamente sostenuto e contabilizzato; pertanto, le spese devono essere state effettivamente pagate dai soggetti gestori nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative, dai principi contabili nonché dalle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'Amministrazione;
- sostenuto nel periodo temporale indicato nei provvedimenti amministrativi della Regione Lazio;
- comprovabile ovvero giustificato da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- legittimo e quindi conforme alla normativa europea, nazionale e regionale;
- ricompreso nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Lazio e delle eventuali ulteriori risorse a carico del Comune e/o del distretto quale co-finanziamento. Tutte le spese devono essere tracciabili secondo la normativa vigente.

Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di retribuzione e formazione di personale dipendente, consulenze e collaborazioni di personale specializzato e/o di supporto alla struttura quali: assistenti sociali, psicologhe, 5 educatrici professionali, mediatrici culturali e linguistiche, avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere;
- spese per acquisto di arredi (previa valutazione e autorizzazione del Comune), attrezzature, strumentazione tecnica, purché strettamente connessi alla funzionalità del Centro antiviolenza e/o della Casa rifugio;
- Spese di gestione del CAV/ CR (utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, affitto, manutenzione ordinaria (quest'ultima soggetta a valutazione da parte del Comune));
- Spese per l'ospitalità delle donne che devono essere allontanate dalla propria abitazione (abbigliamento, generi alimentari, trasporti.). La spesa comprensiva di IVA è ammissibile solo se, realmente e definitivamente, rappresenta un costo a carico del Soggetto gestore del CAV e/o CR L'IVA recuperata o compensata non viene considerata quale costo ammissibile

Si rinvia alla DGR 869/2019, per la documentazione da allegare quale rendicontazione delle spese sostenute.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità. Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o impresa coinvolta nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ARTICOLO 6 VARIAZIONI AL PROGETTO

Durante lo svolgimento delle attività previste potranno essere apportate modifiche al progetto operativo ed al piano finanziario, a condizione che le stesse non alterino l'impianto complessivo del progetto.

Le variazioni non costituiranno in alcun caso causa di modifica dell'importo massimo del progetto.

ARTICOLO 7 EFFICACIA/DURATA

La Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione.

Esso assumerà forma di convenzione.

La Convenzione ha durata dalla sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del progetto e al completamento degli adempimenti conseguenti e comunque per la durata di dodici mesi.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere, alla scadenza contrattuale, alla ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi.

CLAUSOLE FINALI

ARTICOLO 8 TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di dati personali, con riferimento ai dati personali di cui, in qualsiasi modo, dovessero venire in possesso nell'attuazione del progetto.

ARTICOLO 9 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Velletri. Agli effetti di legge il Comune di Albano Laziale, capofila del Sovrambito Rm6.2+Rm6.5, elegge il suo domicilio legale in Piazza della Costituente, 1 – 00041 Albano Laziale.

ARTICOLO 10 DIFFIDA AD ADEMPIERE. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 C.C., ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato, inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

In caso di risoluzione all'Impresa saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. Il provvedimento di risoluzione del contratto/convenzione sarà regolarmente notificato all'Impresa secondo le vigenti disposizioni di legge. E' sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento

ARTICOLO 11 RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla disciplina nazionale. La presente Convenzione si compone di 11 articoli e dei seguenti allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:

- offerta tecnica e piano finanziario composto di n. _____ pagine;

Letto approvato e sottoscritto,

Li

Per L'Associazione/Organizzazione

**Per il Comune di Albano Laziale
Capofila del Sovrambito Rm6.2+Rm6.5**